

Legge 28 luglio 2026, n. 137. La riforma dell'ordinamento forense: delega al Governo per il riordino della professione di avvocato. Le principali novità e breve guida normativa

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2026 ed entrata in vigore il 16 agosto 2026, la Legge 28 luglio 2026, n. 137 conferisce al Governo la delega per la riforma organica dell'ordinamento forense.

La legge non introduce direttamente una nuova disciplina completa della professione di avvocato, ma definisce il perimetro entro cui dovranno muoversi i decreti legislativi attuativi.

– Tra i punti qualificanti:

– Ruolo dell'avvocato e Stato di diritto

La delega rafforza libertà, indipendenza, dignità sociale, segreto professionale e funzione dell'avvocato nella corretta amministrazione della giustizia.

– Attività riservate e consulenza legale

Vengono ridefinite le attività esclusive dell'avvocato, con attenzione anche alla consulenza e assistenza legale stragiudiziale connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato.

– Compenso, equo compenso e solidarietà

Resta centrale la libera pattuizione, ma nel rispetto dell'equo compenso. Previsti parametri ministeriali biennali e solidarietà nel pagamento dei compensi in caso di accordi definitivi di procedimenti giudiziali o arbitrali.

– Società, reti e nuove forme organizzative

La professione potrà essere esercitata anche tramite associazioni, reti e società tra avvocati, con garanzie sull'autonomia del professionista, sulla personalità dell'incarico e sul controllo professionale della struttura.

– Monocommittenza e collaborazioni continuative

La delega apre alla disciplina organica del lavoro professionale continuativo e monocommittente, con tutela del singolo avvocato, soprattutto nella fase di ingresso nel mercato.

– Formazione, specializzazioni e albi

Formazione continua annuale, sospensione amministrativa in caso di inadempimento, specializzazioni attribuite dal CNF e gestione telematica di albi, registri e decisioni disciplinari.

– Tirocinio ed esame di Stato

Il tirocinio resta di diciotto mesi, con dodici mesi di formazione obbligatoria. L'esame viene riorganizzato in due prove scritte e una prova orale, con maggiore attenzione alla soluzione di casi pratici.

– Governance e disciplina

La delega interviene su ordini circondariali, CNF, elezioni, limiti di mandato, Congresso nazionale forense e procedimento disciplinare.

La riforma si muove lungo una linea precisa: rafforzare l'identità pubblicistica e ordinamentale dell'avvocatura, adeguando al tempo stesso la professione alle nuove forme di organizzazione, collaborazione e accesso al mercato.

Il passaggio decisivo sarà ora nei decreti legislativi attuativi, chiamati a trasformare i criteri di delega in una disciplina organica, coordinata e sostenibile.

Cassa forense: via libera alla definizione agevolata delle debiti previdenziali a ruolo

Si comunica che i Ministeri Vigilanti, con nota del 30 marzo 2023, hanno approvato la delibera del Comitato dei Delegati adottata in data 27 gennaio 2023, con la quale Cassa Forense ha deciso di applicare le disposizioni previste nella legge di bilancio per il 2023 (art. 1, commi 231 e ss., della legge 29 dicembre 2022, n. 197) che prevedono la possibilità di estinguere i debiti previdenziali affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 versando soltanto le somme dovute a titolo di contributi e di sanzioni amministrative, senza l'aggravio delle somme riferite a interessi e sanzioni civili.

Avvocati,

Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili. Parte il censimento per l'utilizzo del PIN Inps negli adempimenti in materia di lavoro

L'inps con messaggio n. 2819 del 24 luglio 2019 comunica che i professionisti che intendono svolgere attività in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979, e operare quali intermediari nei confronti dell'Inps, dovranno far pervenire una apposita richiesta con le modalità di seguito descritte.

Esercizio della consulenza del lavoro per commercialisti e avvocati. Le risposte ai quesiti sulla comunicazione inizio attività gestione del personale ex art. 1, Legge

12/1979



Le risposte ai quesiti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

FAQ

Aggiornamento al 2 marzo 2018

1) Come si accede alla procedura per l'effettuazione della comunicazione?

L'accesso alla nuova procedura telematica, indicata sul sito Ispettorato Nazionale del Lavoro, è raggiungibile al seguente link: <https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Pagine/ComunicazioneAttivitaConsulenza.aspx>

2) Quale tipologia di SPID è necessaria per accedere alla procedura?

È sufficiente essere in possesso dello SPID personale come cittadino. Cliccando [qui](#) le istruzioni su come richiederlo.

3) Sono un libero professionista che lavora in uno studio associato, a quale titolo devo effettuare la comunicazione telematica?

La comunicazione è a titolo personale e si riferisce, quindi, al singolo iscritto all'Albo. Al momento della compilazione è, comunque, richiesto l'inserimento dei dati relativi al luogo di lavoro che possono coincidere con uno studio associato di professionisti.

4) Quali province devono essere inserite nel modello telematico?

Devono essere inseriti gli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la gestione del personale al professionista.

5) Se la comunicazione è stata già inviata con le modalità previgenti (essenzialmente cartacea) deve essere inoltrata di nuovo telematicamente?

In questo caso si consiglia l'invio del modello telematico, sebbene non vi sia un obbligo normativo in tal senso.

6) Qual è la data di inizio richiesta dal modello telematico?

Nel modello andrà inserita la data di inizio dell'attività in un determinato ambito provinciale o, in alternativa, la data relativa all'invio della comunicazione già inoltrata con le modalità previgenti.

7) C'è un termine per l'invio della comunicazione?

Anzitutto si evidenzia che la comunicazione, se già effettuata secondo le previgenti modalità e se non ci sono state variazioni nel frattempo in ordine agli ambiti provinciali di riferimento, non è obbligatoria. Ciò premesso, in relazione ai

termini temporali, l'unico obbligo consiste nel trasmettere la comunicazione prima di qualsiasi operazione di gestione del personale riferita ad imprese situate in un nuovo ambito provinciale. Qualora non si operi più in un determinato ambito provinciale – in quanto vengono meno le deleghe riferite a tutte le imprese che insistono sul relativo territorio – occorre effettuare una variazione della comunicazione; in tal caso, pur non essendoci un termine specifico, si raccomanda la massima tempestività al fine di consentire il mantenimento di un database aggiornato.

8) *Opero esclusivamente in Sicilia, sono tenuto alla comunicazione telematica?*

Come chiarito con nota prot. 38 del 23 febbraio 2018, *“in relazione alle comunicazioni da effettuarsi agli Ispettorati della Regione Sicilia e delle Province autonome di Trento e Bolzano, salvo diverse intese che potranno intercorrere tra questo Ispettorato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed i predetti Enti autonomi, restano evidentemente ferme le previgenti modalità di assolvimento”*.

9) Nel caso un'impresa apra una nuova unità produttiva situata in altra provincia è necessario inviare una nuova comunicazione inserendo la nuova provincia o è sufficiente la comunicazione inviata in origine riferita alla sede legale?

Va effettuata nuovamente la comunicazione laddove l'ambito provinciale dove è aperta la nuova sede dell'impresa non risulti fra quelli precedentemente indicati dal professionista.

10) *Il titolare dello studio è in possesso dell'abilitazione in qualità di Consulente del lavoro ed in qualità di Commercialista, iscritto solo a quest'ultimo Ordine. È tenuto ad effettuare la comunicazione?*

La comunicazione va effettuata in quanto il professionista opera in qualità di commercialista.

11) Va inserito anche l'elenco delle imprese gestite?

No. Occorre esclusivamente indicare gli ambiti provinciali dove insistono le imprese gestite dal professionista.

Documentazione

[Link al testo della Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro di concerto con il Ministero del Lavoro n. 32 del 15 febbraio 2018,](#) con oggetto: PROFESSIONI – Dottori commercialisti, Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Avvocati e commercialisti – Esercizio della consulenza del lavoro – Attività per conto delle aziende di adempimenti in materia di lavoro – Comunicazione obbligatoria tramite procedura telematica di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 – Istituzione portale – Modulistica informatizzata per i professionisti utilizzabile a far data dal 1° marzo 2018

[Link al testo della Circolare del Ministero del Lavoro, del 13 novembre 2003, Prot. n. 1665,](#) con oggetto: ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE – Consulente del lavoro – Mancata iscrizione all'albo ex legge n. 12 del 1979 – Configurabilità del reato – Art. 1 della L.11/01/1979, n. 12